



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

Ordinanza n. 57 del 30 dicembre 2019

OGGETTO: Capodanno 2019 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e materiale pirotecnico di qualsiasi tipologia su tutto il territorio Comunale.

Il Vice Sindaco

PREMESSO:

CHE nel territorio comunale è diffusa la consuetudine di festeggiare la notte del capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere che possono cagionare infortuni e danni gravi ed irreparabili a persone e cose;

CHE esiste una oggettiva situazione pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici di rilevante entità sia ai soggetti utilizzatori e sia ai soggetti fortuitamente colpiti;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti possono provocare danni alla salute delle categorie deboli (anziani, bambini, soggetti cardiopatici) ed una grave forma di inquinamento acustico;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti possono provocare danni materiali al patrimonio artistico, pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti rappresenta, per l'incompetenza nelle modalità di utilizzo all'uso degli stessi e per l'assenza di precauzioni minime, un serio pericolo per l'incolumità pubblica e in particolare per i minori;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti possono innescare il rischio incendi correlato all'esplosione di materiale altamente incendiario;

CHE le deflagrazioni cagionano conseguenze negative sugli animali causando negli stessi spavento, perdita del senso di orientamento e rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la loro stessa incolumità e per la sicurezza in generale e stradale,

RITENUTO necessario ed urgente, per le suesposte motivazioni, adottare apposito provvedimento al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTO l'art. 54, c. 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'Ordine e della Sicurezza Urbana, informandone il Prefetto competente;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 689/81 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

- 1) Il divieto su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 30.12.2019 e fino al 06.01.2020, di usare o portare con se nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, esplodere petardi e simili artifici anche se di libera vendita;
- 2) Il divieto su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 30.12.2019 e fino al 06.01.2020, di usare o portare con se in luogo privato, materiale esplodente, accendere fuochi, esplodere petardi e simili artifici, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi, anche se di libera vendita;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norma di cui agli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso avanti al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Si dispone che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

Si dispone, altresì, la notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Trapani
- Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Commissariato di P.S. di Castelvetro.

Dalla Sede Municipale, _____

Il Responsabile X Direzione Organizzativa

F.to Dott. Simone Marcello Caradonna

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Biagio Virzi